

PROGETTO INNOCENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10065-2006 proposto da: AGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge; - ricorrenti - contro COMUNE DI TORCHIAROLO, BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPARL (OMISSIS), S.M., S.C.; - intimati - avverso la sentenza n. 669/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, 2^ SEZIONE CIVILE, emessa il 17/6/2005, depositata il 24/10/2005, R.G.N. 33/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'estinzione per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rogito in data 6-3-1990, la Cassa Rurale ed Artigiana, successivamente incorporata per fusione dalla Banca Popolare Pugliese (in prosieguo: R.P.P.), concesse a S.M. il finanziamento sotto forma di mutuo di L. 150.000.000, sui la base del quale iscrisse, presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di (OMISSIS), in data 29.3.1990, ipoteca per L. 375.000.000 su un fondo rustico con villino in (OMISSIS) contrada (OMISSIS), compiutamente indicato nei suoi dati catastali nel rogito e nella anzidetta formalità.

Revocato il mutuo ed ottenuto decreto ingiuntivo per L. 158.4 61.141, la Banca procedette al pignoramento del complesso immobiliare, oggetto della garanzia reale, atto avverso cui il Ministero delle Finanze con ricorsi 17-11-19 98 e 18-11-1999, di identico tenore, si oppose, sottolineando per quel che qui rileva: 1) che il bene in questione apparteneva al patrimonio dello Stato per essere stato confiscato ai sensi della [L. n. 575 del 1965, art. 2 ter](#). Con provvedimento del Tribunale di Brindisi, Ufficio misure di sorveglianza in data 3-11-1993, confermato dalla Corte d'Appello di Lecce e dalla Corte di Cassazione: confisca, preceduta da sequestro, disposto su istanza del Procuratore della Repubblica di Brindisi con provvedimento del 7-10-1991, convalidato dalla Corte d'Appello di Lecce, e trascritto presso la Conservatoria di Brindisi il 9-10-1991;

2) che la procedura era viziata perchè non eseguita nella forma dell'espropriazione presso terzi.

Si costituiva la B.P.P. che, dopo avere rilevato che il sequestro disposto dal Presidente del Tribunale, era stato validamente trascritto il 28-9-1997 e non il 9-10-1991 e che, allo stato, non risultava trascritto il provvedimento di confisca, eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione opponente, in quanto il bene pignorato era stato trasferito al patrimonio del Comune di Torchiarolo con provvedimento 14-5-1997 del direttore centrale del dipartimento del territorio e del demanio presso il Ministero delle Finanze; 2) che l'iscrizione ipotecaria aveva preceduto l'esecuzione del sequestro, donde la legittimità del pignoramento;

C. e S.M., costituitisi, sostenevano l'infondatezza dell'opposizione.

Con comparsa 2-6-2000, intervenne volontariamente il Comune di Torchiarolo, che, premessa la propria qualità di "titolare del bene immobile, transitato definitivamente nel suo patrimonio indisponibile" a seguito del menzionato provvedimento del direttore generale del demanio, e sottolineata la necessità della propria partecipazione, dedusse che l'intervenuta destinazione valeva a rendere il bene libero da vincoli nonchè inalienabile ed intangibile.

Con sentenza n. 23 del 21.1.2002, il Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione e compensava interamente tra le parti le spese processuali.

Superate le eccezioni preliminari, riteneva il Tribunale che "la confisca attribuiva al confiscante la proprietà del bene confiscato non più a titolo derivativo, sebbene a titolo originario", sicchè "l'acquisto" effettuato con tale mezzo aveva riguardato un bene libero da pesi o limitazioni a prescindere dall'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni.

Avverso detta pronuncia, la B.P.P. con atto 13/14-1-2003 proponeva appello, resistito dal Ministero delle Finanze e dal Comune di Torchiarolo ed in contraddittorio, altresì con i due S., e la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 669/2005, riformando la decisione di primo grado, accoglieva l'impugnazione e rigettava l'opposizione (riteneva, tra l'altro, la Corte d'Appello di escludere la legittimazione a proporre opposizione da parte del Ministero per avere questi trasferito l'immobile al Comune di Torchiarolo in epoca anteriore al pignoramento).

Ricorrono per Cassazione il Ministero delle Economie e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio con tra motivi; non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Questa Corte, con ordinanza in data 19.5.2008, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione della [L. n. 31](#) maggio 1965, n. 575, artt. 2 nonies, 2 dicies, 2 undecies, e dell'[art. 619 c.p.c.](#), in relazione all'[art. 360 c.p.c.](#), n. 3"; si censura la decisione impugnata là dove "il giudice di merito ha negato la legittimazione attiva del Ministero a proporre opposizione di terzo all'esecuzione, ritenendo tale opposizione, sulla base di una interpretazione letterale o restrittiva dell'[art. 619 c.p.c.](#), riservata ai soli proprietari del bene".

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione della [L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 nonies, 2 dicies, 2 undecies](#), in relazione all'[art. 360 c.p.c.](#)"; si afferma che "la Corte territoriale non ha comunque ritenuto assorbente la suddetta questione preliminare sulla legittimazione attiva del Ministero a proporre opposizione di processo del Comune di Torchiarolo, che ha rivendicato la proprietà del bene a titolo originario".

Con il terzo motivo si deduce "violazione dell'[art. 676 c.p.c.](#) e della [L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5](#), sulla competenza del giudice penale, ai sensi dell'[art. 360 c.p.c.](#), n. 2"; si ritiene che "il

giudice di appello è incorso in violazione delle norme sulla competenza, affermando, erroneamente la competenza del giudice civile in subiecta materia".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum della natura dell'acquisto in favore dello Stato del bene della [L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter](#), e della connessa questione della prevalenza o meno della iscrizione ipotecaria sul successivo sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione.

Non censurabile, infatti è la decisione impugnata, là dove afferma, da un lato, che "indiscutibile l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria al provvedimento di sequestro (sia al primo che al secondo), nonché quella del trasferimento dell'immobile al Comune di Torchiarolo rispetto al pignoramento, va, innanzitutto, esclusa la legittimazione all'opposizione del Ministero, riservata, com'è noto, a chi risulta proprietario del bene, nei modi di legge, in epoca anteriore al pignoramento, e non già a chi si limiti ad enunciare il proprio intendimento di garantire il proprietario da "statuizioni favorevoli": la situazione della prima questione nel senso testè esposto non assorbe l'esame delle censure di merito, in quanto in ogni caso la proprietà del bene è rivendicata a titolo originario dal Comune di Torchiarolo" e, dall'altro lato, che la confisca del bene della [L. n. 575 del 1965, art. 2 ter](#), dà luogo a un acquisto derivativo in favore dello Stato, in quanto non prescinde dal rapporto già esistente tra il bene e il precedente titolare, per cui, "tale essendo la natura della confisca ed attesa l'estraneità della banca al relativo procedimento, consegue la prevalenza della iscrizione ipotecaria sul successivo sequestro".

Tale ratio decidendi è in linea con quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, [Cass. n. 16227/2003](#) e [n. 845/2007](#)), secondo cui il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi della [L. n. 575 del 1965, art. 2 ter](#), nei confronti di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi esterni ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra il giudice civile e penale; e ciò perchè tale diritto reale limitato si estingue per le sole cause indicate nell'[art. 2778 c.c.](#).

la medesima tutela davanti al giudice civile, a maggior ragione, va riconosciuta all'aggiudicatario acquirente di un bene in sede di procedura esecutiva forzata immobiliare, la cui posizione altrimenti sarebbe, senza fondato motivo, irrimediabilmente compromessa.

Ne deriva che, nella vicenda in esame, il procedimento di prevenzione in questione e la relativa confisca del bene ex lege n. 575 del 1965, non incidono sulla sussistenza e relativa tutela del diritto di garanzia reale spettante alla Banca.

In relazione alla natura ed alla complessità della controversia in esame, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2010

info@progettoinnocenti.it

